



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO

SENT. N. 945/2015
REG. GEN. 2097/13
CRON. N.

Il Giudice Unico dott. Giovanni Benassi ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Oggetto Risarcimento del danno

Nella causa civile iscritta al n. 2097 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2013, posta in decisione all'udienza del 24 novembre 2015, promossa da:
[REDACTED], nella sua qualità di erede legittima di [REDACTED] deceduta il 25 dicembre 2014, rappresentata e difesa per procura in calce alla comparsa di costituzione volontaria dell'erede legittimo, dagli avvocati Massimo Vaggi e Francesca Ferretti, presso il cui studio è pure elettivamente domiciliata, in Bologna, via San Felice 6

RICORRENTE

Contro

RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA, R.F.I. SPA, in persona del legale rappresentante, nella sua qualità di istitutore, avv. Vincenzo Sica, rappresentata e difesa per procura in

DEPOSITO MINUTA
IN DATA:
30 dicembre 2015



calce alla copia notificata del ricorso, dall'avvocato prof. Angelo Pandolfo del Foro di Roma, elettivamente domiciliata, in Bologna, Corte de' Galluzzi 13, presso lo studio dell'avvocato Patrizia Vannini

CONVENUTO

E contro

ASSOCIAZIONE DOPOLAVORO FERROVIARIO BOLOGNA, in persona del Vice Presidente e legale rappresentante pro tempore, sig.ra [REDACTED], munita dei poteri di rappresentanza della predetta Associazione in forza della delibera del Consiglio Direttivo del 9 settembre 2014, rappresentata e difesa per procura posta a margine della comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'avvocato Elio Brogno, presso il cui studio è pure elettivamente domiciliata, in Bologna, via Galliera 28

CONVENUTA

Avente ad oggetto: risarcimento del danno

CONCLUSIONI

Il procuratore della ricorrente [REDACTED] conclude come da note difensive del 21 aprile 2015;

Il procuratore della convenuta Rete Ferroviaria Italiana Spa conclude come da note difensive del 30 ottobre 2015;



biologico, psichico, morale, catastrofale), quantificati nella complessiva somma di € 1.854.797,00 o in altra somma ritenuta di giustizia.

Si è costituita in giudizio Rete Ferroviaria Italiana Spa (d'ora in poi anche RFI Spa), chiedendo il rigetto della domanda proposta da Iolanda Tavolari nei suoi confronti, anche sotto il profilo della propria carenza di legittimazione passiva. Inoltre, sul presupposto di non essere mai stata la diretta datrice di lavoro della ricorrente, bensì la committente dell'Associazione Dopolavoro Ferroviario, che aveva in appalto l'esecuzione di alcuni lavori e/o opere presso i locali della OGR di Bologna, RFI Spa ha chiesto la condanna della convenuta Associazione Dopolavoro Ferroviario a garantirla e a manlevarla da ogni pretesa avanzata nei suoi confronti e, per l'effetto, a rimborsarle quanto fosse stata tenuta a pagare alla attrice per effetto dell'emananda sentenza.

Si è costituita in giudizio anche l'Associazione Dopolavoro Ferroviario Bologna (d'ora in poi Associazione o Dopolavoro o Associazione Dopolavoro), chiedendo il rigetto della domanda proposta da [REDACTED] nei suoi confronti, anche sotto il profilo della propria carenza di legittimazione passiva. A sua volta, anche l'Associazione Dopolavoro ha formulato delle ulteriori domande nei confronti di RFI Spa, della quale ha chiesto,



in primo luogo, la condanna a manlevarla e a tenerla indenne da qualsivoglia pretesa risarcitoria che fosse riconosciuta fondata e, poi, sul presupposto di un inadempimento dell'obbligo di correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto contrattuale tra le parti in relazione all'affidamento del servizio mensa-bar aziendali presso le OGR di Bologna, la condanna al risarcimento di tutti i danni patrimoniali conseguenti.

Espletata una prima parte dell'istruttoria, all'udienza del 20 gennaio 2015, il difensore della ricorrente ne ha comunicato il decesso avvenuto il 25 dicembre 2014 e, contestualmente, si è costituito in prosecuzione per l'erede legittima, [REDACTED] che ha insistito per l'accoglimento delle domande a suo tempo formulate dalla dante causa.

Terminata l'istruttoria, nel corso della quale è stata anche disposta una consulenza tecnica d'ufficio medico legale, all'udienza del 24 novembre 2015, i procuratori delle parti hanno concluso come in epigrafe e la causa, dopo la discussione orale, è stata decisa come da dispositivo, di cui è stata data lettura, riservando il deposito della motivazione nel termine di giorni sessanta, stante la particolare complessità della questione trattata.

MOTIVI DELLA DECISIONE



A. La domanda della ricorrente e l'inammissibilità delle domande riconvenzionali delle convenute.

A.1 La ricorrente ha lavorato, come operaia barista e addetta alla mensa, alle dipendenze dell'Associazione Dopolavoro dal 10 febbraio 1962 al 28 luglio 1980 (doc. 1 attrice), presso dei locali che erano di proprietà dell'allora Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato situati in una palazzina prospiciente i capannoni delle Officine Grandi Riparazioni dove erano effettuate le opere di manutenzione e riparazioni di elettromotrici e di carrozze ferroviarie. Poiché nel corso delle lavorazioni eseguite all'interno dell'OGR di Bologna l'amianto era manipolato in grandissime quantità e senza alcuna precauzione specifica, la ricorrente ha sostenuto di avere inalato per circa venti anni fibre di amianto disperse nell'ambiente di lavoro e di avere, quindi, contratto un mesotelioma pleurico, manifestatosi nel 2010, ma diagnosticato solo nel corso del 2012 e nel 2013 riconosciuto come di origine professionale dall'INAIL. Su queste allegazioni, la ricorrente, senza contestare l'esistenza del rapporto di lavoro, ha formulato una domanda di risarcimento del danno, convenendo in giudizio sia il formale datore di lavoro, e cioè l'Associazione Dopolavoro, sia il soggetto che aveva generato il rischio amianto, e cioè RFI Spa, formulando, con il medesimo atto



introduttivo, due distinte domande: la prima, di natura contrattuale, nei confronti del formale datore di lavoro (il Dopolavoro) e la seconda, di natura extracontrattuale, nei confronti di RFI Spa.

Secondo la prospettazione dell'attrice, tra le due domande sussiste una connessione soggettiva ed oggettiva, mentre distinto è il fondamento delle responsabilità, pur se strettamente compenstrate, delle due convenute. Infatti, il Dopolavoro, quale formale datore di lavoro, restava, pur sempre, destinatario degli obblighi di prevenzione e di protezioni previsti dalla normativa antinfortunistica, che era tenuto comunque ad assolvere anche nelle situazioni, come quelle in esame, nelle quali il lavoratore aveva svolto la prestazione in un ambiente nel quale il fattore di rischio era stato determinato dall'altrui violazione delle norme in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro; tale circostanza, non essendo idonea a spezzare l'originario vincolo di subordinazione, che legava le parti del rapporto contrattuale, non determinava il venire meno del dovere di vigilanza del datore di lavoro sull'adozione, da parte dell'impresa ospitante, delle cautele prescritte dalla particolarità della situazione protetta ex art. 2087 cc. Per quanto riguarda invece RFI Spa, la responsabilità extracontrattuale si fondava sul rilievo che il fattore



di rischio non era riconducibile al servizio di gestione della mensa e del bar affidato in appalto al Dopolavoro Ferroviario bensì all'attività imprenditoriale svolta dalla stessa convenuta all'interno dell'OGR di Bologna e alla colpevole violazione, da parte dei dirigenti allora responsabili, delle normative speciali in materia di sicurezza e igiene sul lavoro nella trattazione e manipolazione di manufatti contenenti amianto. Inoltre, sempre secondo la ricorrente, un secondo titolo di responsabilità oggettiva di RFI Spa era, poi, ravvisabile nella violazione della previsione di cui all'art. 2051 c.c. posto che il Dopolavoro Ferroviario svolgeva il servizio di ristorazione e di bar in locali di proprietà dell'allora Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato, che, come è poi pacifico in causa, ne aveva conservato, per tutta la durata del rapporto di lavoro, l'obbligo di custodia, per altro esteso anche ai beni facenti parte dell'intero complesso aziendale, ivi compresi quelli contenenti amianto e oggetto di lavorazione.

A.2 Alla luce della prospettazione della domanda, così come sopra ricostruita, consegue la palese infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da entrambi i convenuti. A tale scopo è, infatti, sufficiente osservare che ciascuno di essi è stato evocato in giudizio sulla base di un titolo



distinto, rispetto al quale sussiste la rispettiva legittimazione. Quanto al Dopolavoro, la ricorrente ha allegato l'esistenza non già di un rapporto di pubblico impiego, quale era all'epoca quello che era stipulato con il personale alle dipendenze dell'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato, bensì di un rapporto di lavoro subordinato di natura privatistica stipulato con l'Associazione convenuta e ha documentato che era quest'ultima che aveva provveduto al pagamento delle retribuzione e della contribuzione e all'esercizio delle potestà gerarchiche e organizzative proprie del datore di lavoro (si vedano le buste paga agli atti e l'estratto conto dell'INPS). Pertanto, in ragione della non contestata esistenza del rapporto di lavoro subordinato, il Dopolavoro Ferroviario è venuto ad assumere, nei confronti della ricorrente, la posizione di datore di lavoro a tutti gli effetti e, per quanto qui rileva, relativamente all'adempimento degli obblighi di sicurezza previsti, in linea generale dall'art. 2087 cc, e dalle normative speciale in materia antinfortunistica. Né la ricorrente ha prospettato, come pure avrebbe potuto fare, nell'erogazione del servizio mensa e bar da parte del Dopolavoro Ferroviario a favore del personale dell'allora Azienda Autonoma un'ipotesi di illecita fornitura di manodopera in violazione dei divieti introdotti dalla



legge n. 1369/1960; o ha esercitato una diversa azione volta ad accertare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dirette dipendenze dell'Azienda Autonoma.

Da ciò consegue, sotto il profilo processuale, l'astratta configurabilità della responsabilità, pacificamente di natura contrattuale, del Dopolavoro Ferroviario per le patologie denunciate con il ricorso come contratte a causa e nello svolgimento della prestazione di lavoro subordinato, con l'effetto che, rispetto a questa domanda, l'unico soggetto che ne deve rispondere va identificato nel datore di lavoro e, dunque, nell'Associazione Dopolavoro.

Quanto, invece, a Rete Ferroviaria Italiana Spa, rispetto alla quale la ricorrente ha esercitato un'azione di natura extracontrattuale, sussiste la legittimazione passiva perché, secondo la prospettazione della domanda, l'esposizione indiretta all'amianto era stata generata dalle lavorazioni che erano svolte all'interno delle OGR di Bologna e, dunque, perché è stata identificata come il soggetto che aveva generato il rischio dal quale poi era derivato, con nesso di causalità, il mesotelioma.

Alla luce di queste considerazioni, poi, proprio in ragione di come in concreto la lavoratrice ha articolato la domanda svolta in giudizio, consegue l'irrilevanza, ai



fini del decidere, dei rapporti esistenti tra il Dopolavoro Ferroviario e RFI Spa, sui quali entrambe le convenute si sono diffusamente intrattenute nei loro scritti difensivi.

Ne deriva, ulteriormente, che le questioni agitate da entrambi i convenuti e, poi, formalizzate nelle domande dai medesimi formulate l'uno nei confronti dell'altro, hanno dato luogo ad un'estensione delle materia del contendere rispetto al tema delineato con la domanda iniziale, avente ad oggetto la responsabilità civile - contrattuale e extracontrattuale - dei convenuti nella causazione del mesotelioma per cui è causa, implicante lo svolgimento di indagini di fatto e il compimento di valutazioni giuridiche non strettamente necessarie ai fini del decidere la domanda principale.

Pertanto, le domande proposte dai convenuti hanno natura riconvenzionale e, come tali, avrebbero dovuto essere ammesse nel presente procedimento. Infatti i convenuti non si sono limitati a chiedere il rigetto della pretesa attorea ma hanno, espressamente, insistito per ottenere dei provvedimenti positivi ossia delle declaratorie e condanne aggiuntive fondate su circostanze di fatto e di diritto ulteriori e diverse rispetto a quelle inizialmente dedotte.



Nel rito del lavoro, come è noto, la domanda riconvenzionale va dedotta con le forme previste dall'art. 418 cpc, il cui comma 1 prevede, a pena di decadenza, che il convenuto, con istanza contenuta nella memoria di costituzione, chieda al giudice di pronunciare un nuovo decreto per la fissazione dell'udienza.

Nel caso in esame, poiché le domande riconvenzionali dei convenuti non sono state proposte con le formalità previste dall'art. 418 cpc le medesime vanno dichiarate inammissibili (v. Cass. n. 11679/14 e altre), fermo restando che i fatti integranti le domande riconvenzionali - essendo stati comunque ritualmente dedotti ex art. 416 cpc - possono essere valutati alla stregua di eccezioni e, dunque, a soli fini della decisione sull'oggetto della domanda principale, in quanto in funzione di essa la preclusione fissata dalla legge è pienamente rispettata.

Sul punto si richiama anche l'insegnamento di Cass. n. 20176/08, secondo cui, nel rito del lavoro, l'onere di chiedere al giudice l'emissione di un nuovo decreto di fissazione dell'udienza, posto dall'art. 418 cod. proc. civ., a pena di decadenza, a carico del convenuto che abbia proposto domanda riconvenzionale, si applica anche nei confronti del terzo chiamato in causa, che, con la memoria di costituzione, abbia proposto una autonoma



domanda riconvenzionale nei confronti di una delle parti in giudizio.

B. Le ulteriori eccezioni pregiudiziali di RFI Spa.

RFI Spa ha, in primo luogo, eccepito la prescrizione del diritto azionato essendosi compiuto il termine di prescrizione breve di cui all'art. 2947 cc in ipotesi di responsabilità extracontrattuale o, comunque, il termine prescrizione lungo, in ipotesi di responsabilità contrattuale, previsto dall'art. 2946 cc.

L'eccezione è infondata.

In linea generale, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da parte di chi assume di aver contratto per contagio una malattia (nella specie, epatite HCV cronica) per fatto doloso o colposo di un terzo decorre, a norma degli artt. 2935 e 2947, primo comma, cod. civ., non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, bensì da quello in cui tale malattia viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche (Cass. n. 16550/13).

In materia di malattie professionali, poi, la Corte di Cassazione è ormai costante nel ritenere che, a seguito



della sentenza della Corte costituzionale n. 206 del 1988 (dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 135, secondo comma, del d.P.R. n. 1124 del 1965, nella parte in cui poneva una presunzione assoluta di verifica della malattia professionale nel giorno in cui veniva presentata all'istituto assicuratore la denuncia con il certificato medico), nel regime normativo attuale la manifestazione della malattia professionale, rilevante quale "dies a quo" per la decorrenza del termine triennale di prescrizione di cui all'art. 112 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, può ritenersi verificata quando la consapevolezza circa l'esistenza della malattia, la sua origine professionale e il suo grado invalidante siano desumibili da eventi oggettivi ed esterni alla persona dell'assicurato, che costituiscano fatto noto, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., come la domanda amministrativa, nonché la diagnosi medica contemporanea, dai quali la malattia sia riconoscibile per l'assicurato (Cass. n. 2285/13 e altre).

Alla luce di questi principi e tenuto conto che, nella specie, la malattia, come accertato in sede di consulenza tecnica d'ufficio, è esordita, dopo un lunghissimo periodo di latenza, solo il 27 giugno 2011, il termine di decorrenza della prescrizione può essere fissato alla data di manifestazione della malattia.



Poiché il ricorso è stato depositato il 5 giugno 2013, anche il termine di prescrizione breve, quello quinquennale previsto per l'illecito extracontrattuale, risulta essere stato validamente interrotto.

Per quanto concerne, poi, l'ulteriore eccezione RFI Spa, relativa alla pretesa esaustività della copertura INAIL per il danno biologico, se ne evidenzia la palese infondatezza rilevando che le rendite erogate dall'Istituto assicuratore, anche se riferite al danno biologico, mantengono comunque natura indennitaria e non risarcitoria, perché non sono finalizzate a ristorare l'assicurato dell'intero danno effettivamente subito, bensì sono determinate avuto riguardo alle particolari esigenze soddisfatte dalla legislazione previdenziale, che non necessariamente danno luogo ad un risultato corrispondente al danno subito dal lavoratore.

C. Le mansioni della ricorrente e l'esposizione indiretta all'amianto.

Nel corso dell'istruttoria i testimoni, [REDACTED]
[REDACTED] entrambi ex ferrovieri
attualmente in pensione, e la sig.ra [REDACTED]
sorella della ricorrente, hanno descritto le mansioni svolte dalla lavoratrice e le condizioni ambientali nella quali era resa la prestazione.



Come è pacifico, nel periodo in cui si è svolto il rapporto, la [REDACTED] ha esercitato, con orario a tempo pieno, le mansioni di barista e di addetta alla mensa in una palazzina situata all'interno dell'area delle Officine Grandi Riparazioni di Bologna.

I locali in cui si trovavano il bar e la mensa erano fisicamente separati da una strada interna dai capannoni ove venivano svolte le manutenzioni e le riparazioni del materiale rotabile. Sebbene questi capannoni fossero chiusi, erano state previste, lungo le pareti esterne, delle aperture molto grandi che dovevano consentire il passaggio delle carrozze e che erano chiusi mediante saracinesche.

Secondo quanto riferito dai testi [REDACTED] e [REDACTED] nel periodo estivo, le saracinesche erano tenute aperte soprattutto per aerare il capannone; d'inverno, invece, quando era più freddo, erano tenute per lo più chiuse ed erano aperte solo al passaggio delle carrozze, anche se qualche finestra comunque poteva rimanere aperta. A giudizio di questi testimoni, tra i locali mensa e bar e i capannoni c'era una distanza di quattro o cinque metri; mentre tra gli stessi locali e i luoghi ove si trovavano le prime carrozze la distanza era compresa tra i 50 e gli 80 metri.



Nel periodo oggetto di causa, che va dal 1962 al 1980, l'attività delle OGR consisteva nell'eseguire lavori di manutenzione e riparazione delle carrozze ferroviarie. L'amianto, a quell'epoca, era presente in modo massiccio nelle carrozze ferroviarie perché era utilizzato come materiale coibente delle pareti e della pavimentazione, come isolante termico nei sedili e nei pantografi. Secondo il teste [REDACTED] era utilizzato anche per coibentare le carenature ove erano situati i motori ausiliari o altri strumenti elettromeccanici e anche i cavi elettrici erano coibentati con amianto. Le opere di ristrutturazione che erano eseguite sulle carrozze ferroviarie implicavano la manipolazione diretta di materiali contenenti amianto, la demolizione delle coibentazioni e la loro ricostruzione, la sagomazione, il taglio o la fessurazione di pannelli d'amianto o l'impiego di lane d'amianto. Come ha ricordato lo Zazzaroni, "venivano utilizzati diversi tipi di amianto, tra cui anche l'amiantite e pannelli di cemento amianto, pannelli di cartone amianto e amianto in fiocchi spruzzato".

Fino al 1980 circa, per le lavorazioni sull'amianto non era stata prevista alcuna misura precauzionale e gli operai non solo non erano a conoscenza dei rischi per la salute ma non avevano ricevuto alcuna istruzione su come



comportarsi quando entravano in contatto con il minerale. Anzi, come ha riferito il teste [REDACTED] proprio a causa della scarsa informazione sulla pericolosità dell'amianto, gli operai assumevano comportamenti imprudenti, come ad esempio imbandire, per le festività natalizie, una specie di tavolata per festeggiare all'interno delle carrozze in lavorazione e, quindi, con l'amianto scoperto.

Le attrezzature a disposizione degli operai erano, per lo più, ad aria compressa; di conseguenza, il loro uso determinava la formazione di polveri di amianto, che si disperdevano nell'ambiente anche a causa della mancanza di idonei aspiratori (l'aspiratore presente, citato dal teste Zazzaroni, era stato pensato più per i fumi e non per le polveri). Inoltre, fino al 1980, l'amianto era spazzato con delle scope (dep. [REDACTED]), così provocando l'ulteriore formazione di polveri.

Va, infine, aggiunto che quanto dichiarato dai testimoni conferma quanto già si poteva desumere dalla documentazione allegata dalla difesa della ricorrente (doc. da 8 a 13), nella quale risultano analiticamente descritte le lavorazioni svolte all'interno delle OGR e sono riportati i dati relativi all'esposizione all'amianto degli operai a seconda delle mansioni cui erano addetti.



Significativo, in particolare, è il documento 8, che contiene uno stralcio di una relazione dell'USL del 1980, dal quale si evince che solo sul finire degli anni settanta iniziò a diffondersi negli operai la consapevolezza della pericolosità dell'amianto e che, di conseguenza, dal 1976 furono avanzate le prime rivendicazioni a tutela della salute nei confronti dell'Azienda, la quale incontrò per la prima volta i rappresentanti sindacali per discutere il tema dell'amianto solo 17 gennaio 1980.

Da ciò si può trarre le conclusioni, in questa sede rilevante, che, per tutto l'arco temporale in cui si svolse il rapporto di lavoro della ricorrente, le condizioni ambientali delle OGR erano, particolarmente, nocive per la salute dei lavoratori e che non erano state adottate specifiche misure di prevenzione e protezione contro il rischio derivante dall'impiego dell'amianto.

Infatti, sempre dalla documentazione depositata, risulta che i campionamenti ambientali effettuati presso le OGR nel 1988, a distanza di otto anni dall'introduzione delle lavorazioni confinate e di due anni prima della bonifica, indicano valori molto alti di esposizione non solo nei reparti di lavoro (nel doc. 12 si legge che i valori riscontrati nel 1989 erano di 0,2-2,16 fibre per centimetro cubo e che *"forte preoccupazione destano*



invece i dati emersi dai campionamenti effettuati nei comuni reparti di lavoro") ma anche in locali non lavorativi (mensa, uffici, spogliatoi) e, dunque, non contaminati dalle attività di produzione diretta su amianto, ma solo inquinati per prossimità.

Come, poi, risulta dalle prove orali, la [REDACTED] era sottoposta ad un'esposizione ambientale indiretta che poteva avere due distinte origini.

In primo luogo, le fibre di amianto potevano essere trasportate nei locali mensa e bar dagli operai che li frequentavano, i quali uscivano dai capannoni con indosso le tute ancora impolverate e sulle quali erano depositate polveri di amianto.

Lo [REDACTED] ha riferito: "quando frequentavamo la mensa e il bar, cosa che cercavamo di fare nel minor tempo possibile, ci presentavamo con la tuta e non ci cambiavamo. Al massimo i lavoratori si lavavano le mani, ed entravano in mensa con gli abiti di lavoro impolverati e sporchi" (v. anche dep. [REDACTED]).

Secondo entrambi i testimoni, il fenomeno qui descritto era alquanto significativo perché riguardava una collettività di circa un migliaio di persone che, in linea di massima, si recava nei locali ove lavorava la ricorrente due volte al giorno, una prima per il bar e una seconda per la mensa. Se anche si ipotizza che non



tutto il personale fruisse del servizio mensa e bar, si può sempre stimare, prudenzialmente, una frequentazione minima di circa mille persone al giorno, che si muovevano frettolosamente negli ambienti del bar e della mensa con le tute sporche e impolverate.

La seconda fonte di inquinamento ambientale può essere derivata dalla dispersione nell'aria di fibre di amianto dovuta, soprattutto, all'apertura estiva dei capannoni in cui si svolgevano le lavorazioni sulle carrozze. In altri termini, e in particolare d'estate, le fibre di amianto possono essere state trasportate dalle correnti d'aria tramite le aperture dei capannoni e possono essere entrate nei locali mensa tramite le finestre che erano lasciate aperte.

A tale proposito va precisato che non risulta - né la relativa circostanza è stata allegata dai convenuti - che presso i locali mensa fosse montato un condizionatore o che fosse presente anche un semplice aspiratore. Ciò lascia intendere che, soprattutto d'estate (ma anche in altri periodo dell'anno) l'areazione dei locali mensa e bar fosse garantita solo mediante l'apertura delle finestre, con conseguente inconsapevole pericolo di consentire all'aria inquinata di penetrare trasportando fibre di amianto.



D. La malattia della sig.ra [REDACTED] e il nesso di causalità.

Il consulente tecnico d'ufficio, a seguito di ampia e accurata analisi del caso, ha concluso nel senso che, secondo i correnti standard medici, può ritenersi documentata, in modo incontrovertibile, la diagnosi di mesotelioma maligno della pleura destra. La suddetta diagnosi, infatti, risulta convalidata da esami istologici e immunoistochimici condotti secondo gli standard correnti della scienza medica.

Il consulente medico ha, poi, evidenziato, sulla base della documentazione medica agli atti, che la suddetta malattia è esordita il 27 giugno 2011.

Relativamente al nesso causale, l'ausiliare ha preso in considerazione la circostanza che i locali del bar - mensa, doveva aveva operato la ricorrente - potessero essere contaminati da amianto attraverso due modalità:

fibre di amianto presenti sulle tute degli operai, che potevano disperdersi nell'ambiente a causa dei moti convettivi dell'aria o a causa dello sfregamento delle tute con superfici del bar, con cui il lavoratore poteva venire in contatto;

fibre di amianto disperse nell'atmosfera e diffuse anche all'interno del bar, che si trovava a non eccessiva



distanza dai capannoni in cui erano eseguite le lavorazioni con l'amianto.

Sotto tale profilo, il perito ha ricordato (conformemente alle risultanze istruttorie) che il bar era situato all'interno di un locale non molto ampio posto al piano terra (mentre la mensa era al piano superiore) e che la palazzina, che ospitava il bar e la mensa, era posta alla periferia del perimetro delle OGR, separata da una strada di viabilità interna dalla sezione dell'officina ove si trovavano i reparti tappezzerie e lavorazioni meccaniche.

A giudizio dell'ausiliare, nel caso di specie, l'esposizione all'amianto, che ha determinato il mesotelioma, può essere ricondotta a tre distinti fattori causali; la descritta contaminazione dei locali di lavoro, la presenza di amianto nelle guarnizioni delle macchine da caffè e l'esposizione comune all'amianto cui erano soggetti tutti i cittadini di Bologna all'epoca dei fatti.

Per quanto concerne l'ipotesi che l'origine dell'esposizione ad amianto della ricorrente fosse da ricercare nelle guarnizioni della macchina da caffè usata nel bar, l'ausiliare l'ha considerata come quella più debole, essendo supportata in letteratura solo da un *case - report*.



Diversamente, la letteratura scientifica, che ha documentato un eccesso di mesoteliomi pleurici in soggetti che risiedevano vicino a luoghi in cui l'asbesto era utilizzato e segnalato numerosi casi di mesoteliomi insorti in donne i cui mariti lavoravano a contatto con l'amianto, supporta l'ipotesi che il fattore causale vada individuato nella contaminazione dell'aria del bar derivante da fibre provenienti dall'officina, trasportate dall'aria o tramite indumenti contaminati.

A giudizio del consulente medico è, quindi, plausibile che anche una minima esposizione ad asbesto dovuta alla contaminazione dei locali di lavoro con tale meccanismo possa avere dato origine alla malattia che aveva colpito la signora [REDACTED].

Il consulente medico, poi, sulla base delle evidenze documentali riferite ai prelievi effettuati nel 1980 nel reparto tappezzeria situato di fronte al bar, ha stimato che il livello di esposizione ad asbesto fosse, con tutta probabilità, inferiore a 0,02 fibre per centimetro cubo; un valore, dunque, cinque volte inferiore a quello di esposizione all'amianto oggi ammesso dalla legge italiana per attività lavorative, ma ben sette volte superiore a quello misurato negli anni ottanta nell'aria di Bologna.

L'ausiliare ha, quindi, concluso nel senso che, secondo il criterio del più probabile che non, la patologia che



aveva colpito la ricorrente fosse ascrivibile all'esposizione indiretta all'amianto (di gran lunga superiore al livello di esposizione comune per i cittadini bolognesi per effetto della contaminazione dell'aria urbana) nella quale ella era incorsa durante la sua attività lavorativa presso il bar del Dopolavoro Ferroviario vuoi per l'inquinamento dell'aria da fibre del minerale proveniente dalle tute degli operai che si recavano al bar - mensa, vuoi per la diffusione di fibre negli ambienti dell'officina e a questi contigui (a causa dell'uso che dell'asbesto veniva fatto in alcuni reparti dell'officina).

E. Profili di responsabilità del Dopolavoro Ferroviario e di RFI Spa.

E.1 In tema di responsabilità derivante da esposizione all'amianto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha, da tempo, posto alcuni punti fermi.

Nella sentenza n. 13956/12 (principio ribadito da Cass. n. 22710/15), il supremo Collegio ha ritenuto che *la responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 cod. civ. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma non è circoscritta alla violazione di regole d'esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, sanzionando anche, alla luce delle garanzie costituzionali del lavoratore, l'omessa predisposizione*



di tutte le misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale e della maggiore o minore possibilità di indagare sull'esistenza di fattori di rischio in un determinato momento storico. Pertanto, qualora sia accertato che il danno è stato causato dalla nocività dell'attività lavorativa per esposizione all'amianto, è onere del datore di lavoro provare di avere adottato, pur in difetto di una specifica disposizione preventiva, le misure generiche di prudenza necessarie alla tutela della salute dal rischio espositivo secondo le conoscenze del tempo di insorgenza della malattia.

Inoltre, con riferimento all'inalazione di polveri di amianto la Corte di Cassazione (nel confermare la sentenza di merito che aveva ritenuto responsabili ex art. 2087 c.c. le Ferrovie dello Stato per non aver predisposto, negli anni 60, le cautele necessarie a sottrarre il proprio dipendente al rischio amianto), ha asserito che la responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 c.c., non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, tuttavia non è circoscritta alla violazione di regole d'esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, ma deve ritenersi volta a sanzionare, anche alla luce delle garanzie costituzionali del lavoratore,



l'omessa predisposizione da parte del datore di lavoro di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale e della sua maggiore o minore possibilità di venire a conoscenza e di indagare sull'esistenza di fattori di rischio in un determinato momento storico" (v. Cass. 14-1-2005 n. 644). Parallelamente (in relazione ad una fattispecie concernente il periodo 1975/1995) il supremo Collegio ha affermato che la detta responsabilità pur non essendo di carattere oggettivo, deve ritenersi volta a sanzionare l'omessa predisposizione da parte del datore di lavoro di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto del concreto tipo di lavorazione e del connesso rischio (Cass. 1-2-2008 n. 2491 e Cass. 11-7-2011 n. 15156). Inoltre è stata anche ritenuta la irrilevanza della circostanza che il rapporto di lavoro si fosse svolto (nel caso posto all'attenzione della Corte come, del resto, in quello in esame) dall'anno 1956 sino al gennaio 1980 mentre specifiche norme per il trattamento dei materiali contenenti amianto sono state introdotte per la prima volta col D.P.R. 10 febbraio 1982, n. 15 (Cass. 30-6-2005 n. 14010). Infatti si è rimarcato che "la



pericolosità della lavorazione dell'amianto era nota da epoca ben anteriore all'inizio del rapporto di lavoro de quo. Già il R.D. 14 giugno 1909 n. 442 che approvava il regolamento per il T.U. della legge per il lavoro delle donne e dei fanciulli, all'art. 29, tabella B, n. 12, includeva la filatura e tessitura dell'amianto tra i lavori insalubri o pericolosi nei quali l'applicazione delle donne minorenni e dei fanciulli era vietata o sottoposta a speciali cautele, con una specifica previsione dei locali ove non era assicurato il pronto allontanamento del pulviscolo.

Analoghe disposizioni dettava il regolamento per l'esecuzione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, emanato con D.Lgt. 6 agosto 1916, n. 1136, art. 36, tabella B, n. 13 e il R.D. 7 agosto 1936, n. 1720 che approvava le tabelle indicanti i lavori per i quali era vietata l'occupazione dei fanciulli e delle donne minorenni, prevedeva alla tabella B i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri in cui era consentita l'occupazione delle donne minorenni e dei fanciulli, subordinatamente all'osservanza di speciali cautele e condizioni e, tra questi, al n. 5, la lavorazione dell'amianto, limitatamente alle operazioni di mescola, filatura e tessitura. Lo stesso R.D. 14 aprile 1927, n. 530, tra gli altri agli artt. 10, 16, e 17, conteneva



diffuse disposizioni relative alla aerazione dei luoghi di lavoro, soprattutto in presenza di lavorazioni tossiche. D'altro canto l'asbestosi, malattia provocata da inalazione da amianto, era conosciuta fin dai primi del 900 e fu inserita tra le malattie professionali con la L. 12 aprile 1943 n. 455. In epoca più recente, oltre alla Legge Delega 12 febbraio 1955, n. 52, che, all'art. 1, lett. F, prevedeva di ampliare il campo della tutela, al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 e alle visite previste dal D.P.R. 20 marzo 1956 n. 648, si deve ricordare il regolamento 21 luglio 1960, n. 1169 ove all'art. 1 si prevede, specificamente, che la presenza dell'amianto nei materiali di lavorazione possa dar luogo, avuto riguardo alle condizioni delle lavorazioni, ad inalazione di polvere di silice libera o di amianto tale da determinare il rischio può infine ricordare che il premio supplementare stabilito dal T.U. n. 1124 del 1965, art. 153 per le lavorazioni di cui all'allegato n. 6, presupponeva un grado di concentrazione di agenti patogeni superiore a determinati valori minimi (Cass. n. 18626/13 e n. 22710/15)

D'altro canto, prosegue la suprema Corte nelle citate sentenze, l'imperizia, nella quale rientra la ignoranza delle necessarie conoscenze tecnico - scientifiche, è uno dei parametri integrativi al quale commisurare la colpa,



e non potrebbe risolversi in esimente da responsabilità per il datore di lavoro. Da quanto esposto discende che all'epoca di svolgimento del rapporto di lavoro del dante causa dei ricorrenti era ben nota l'intrinseca pericolosità delle fibre dell'amianto, tanto che l'uso di materiali che ne contengono era sottoposto a particolari cautele, indipendentemente dalla concentrazione di fibre. Si imponeva, quindi, il concreto accertamento della adozione di misure idonee a ridurre il rischio connaturale all'impiego di materiale contenente amianto, in relazione alla norma di chiusura di cui all'art. 2087 c.c. ed al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, art. 21 ove si stabilisce che nei lavori che danno normalmente luogo alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare provvedimenti atti ad impedire o ridurre, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro" soggiungendo che "le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione", cioè devono avere caratteristiche adeguate alla pericolosità delle polveri. Devono altresì esser tenute presenti altre norme dello stesso D.P.R. n. 303 ove si disciplina il dovere del datore di lavoro di evitare il contatto dei lavoratori con polveri nocive: così l'art. 9, che prevede il ricambio d'aria, l'art. 15, che impone



di ridurre al minimo il sollevamento di polvere nell'ambiente mediante aspiratori, l'art. 18, che proibisce l'accumulo delle sostanze nocive, l'art. 19, che impone di adibire locali separati per le lavorazioni insalubri, l'art. 20, che difende l'aria dagli inquinamenti con prodotti nocivi specificamente mediante l'uso di aspiratori, l'art. 25, che prescrive, quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, che i lavoratori siano forniti di apparecchi di protezione".

E.2 Alla luce di questi principi risulta evidente la responsabilità di entrambi i convenuti.

Quanto al Dopolavoro Ferroviario, rispetto al quale, come datore di lavoro, opera la presunzione di colpa prevista nella responsabilità contrattuale dall'art. 1218 cc, è sufficiente osservare che l'Associazione convenuta non ha neppure allegato di avere adempiuto agli obblighi di prevenzione e di sicurezza gravanti sui datori di lavoro, perché si è difesa, da un lato, denunciando la non prevedibilità dell'evento dannoso e la mancata adozione da parte di RFI Spa di misure di sicurezza atte ad evitare quel rischio, dall'altro, cercando di scaricare sull'allora Azienda Autonoma tutti gli obblighi connessi e conseguenti alla gestione e alla vigilanza diretta del



servizio mensa - bar aziendali e dei locali nei quali esso era svolto.

Questa impostazione difensiva non può però essere condivisa per l'assorbente ragione che il datore di lavoro non può trasferire su altri soggetti gli obblighi in materia di prevenzione e di sicurezza dei lavoratori che la legge ha direttamente posto a suo carico.

Inoltre, come affermato dalla giurisprudenza, *in tema di appalto è di regola l'appaltatore che risponde dei danni provocati a terzi ed eventualmente anche dell'inosservanza della legge penale durante l'esecuzione del contratto, attesa l'autonomia con cui egli svolge la sua attività nell'esecuzione dell'opera o del servizio appaltato, organizzandone i mezzi necessari, curandone le modalità ed obbligandosi a fornire alla controparte l'opera o il servizio cui si era obbligato, mentre il controllo e la sorveglianza del committente si limitano all'accertamento e alla verifica della corrispondenza dell'opera o del servizio affidato all'appaltatore con quanto costituisce l'oggetto del contratto. In tale contesto, pertanto, una responsabilità del committente nei riguardi dei terzi risulta configurabile solo allorquando si dimostri che il fatto lesivo sia stato commesso dall'appaltatore in esecuzione di un ordine impartitogli dal direttore dei lavori o da altro*



rappresentante del committente stesso - tanto che l'appaltatore finisca per agire quale "nudus minister" privo dell'autonomia che normalmente gli compete - o allorquando risultino presenti gli estremi della "culpa in eligendo", il che si verifica se il compimento dell'opera o del servizio sono stati affidati ad un'impresa appaltatrice priva della capacità e dei mezzi tecnici indispensabili per eseguire la prestazione oggetto del contratto senza che si determinino situazioni di pericolo per i terzi (Cass. n. 4361/05).

Dunque, per quanto concerne il Dopolavoro Ferroviario, che, lo si ricorda, gestiva il servizio bar e mensa sulla base di un contratto di appalto, la responsabilità, nei confronti della propria dipendente, avrebbe potuto essere esclusa solo ove fosse stato dimostrato che l'appaltatore - datore di lavoro aveva adottato tutte le cautele necessarie ex art. 2087 cc per tutelare la salute dei propri dipendenti, secondo il principio della massima sicurezza esigibile, oppure che aveva agito come "nudus minister" e, cioè come mero esecutore degli ordini impartiti dai rappresentanti dell'Azienda Autonoma.

Ora, se, per quanto concerne il primo dei due profili, il Dopolavoro Ferroviario non ha neppure indicato le misure di sicurezza per la tutela del lavoro che aveva posto in essere nella gestione del servizio mensa e bar, affidato



in appalto dalle Ferrovie dello Stato, per quanto riguarda il secondo, l'Associazione convenuta ha orientato le sue, per altro verso, pregevoli difese sulla base di argomentazioni astratte essenzialmente fondate sulla normativa interna all'epoca applicata dall'Azienda Autonoma, senza tuttavia dimostrare in concreto che, presso la mensa e il bar della OGR di Bologna, ove aveva operato la ricorrente, non aveva alcuno spazio di autonomia nella gestione delle misure di sicurezza sul lavoro.

Omissione questa essenziale perché, secondo quanto risulta invece dai documenti prodotti dalla difesa dell'attrice, la gestione del rapporto di lavoro con la [REDACTED] sotto il profilo amministrativo, previdenziale e operativo, era stata svolta dal Dopolavoro Ferroviario che, dunque, nei confronti del proprio personale aveva assunto in pieno la posizione e i conseguenti obblighi del datore di lavoro.

Né la circostanza che i locali, in cui era svolto il servizio mensa e bar fossero di proprietà delle Ferrovie dello Stato, può essere considerata idonea per escludere la responsabilità dell'Associazione convenuta, essendo pacifico in causa che il Dopolavoro Ferroviario aveva la piena disponibilità di quei locali, presso i quali, per altro, svolgeva in proprio l'attività che le era stata



affidata in appalto, senza alcuna ingerenza da parte del committente (v. più diffusamente Cass. n. 1146/15 in tema di responsabilità dell'appaltatore per cose di proprietà dell'appaltante ricevute in custodia per l'esecuzione dell'opera o del servizio).

E, per ben comprendere la portata della responsabilità del Dopolavoro Ferroviario, è sufficiente considerare che l'Associazione convenuta non solo non ha posto in essere alcuna misura atta a prevenire il rischio da esposizione all'amianto, ma non ha neppure documentato di avere richiesto alla committenza di adottare, nei locali adibiti a mensa e a bar, una qualsivoglia, anche minima, misura di sicurezza, quale, ad esempio, l'installazione di un aspiratore.

E.3 Sussiste, inoltre, anche la responsabilità della convenuta RFI Spa, la quale, sul punto, si è difesa, da un lato, assumendo che la suddetta responsabilità sarebbe gravata in via esclusiva sull'appaltatore, titolare, come già visto, degli oneri di tutela della sicurezza del lavoratore, e, dall'altro, sostenendo che le Ferrovie dello Stato si erano attenute alle tutele previste, addirittura anche anticipando misure generalizzate solo successivamente e che, comunque, non le potevano essere addebitati degli inadempimenti a obblighi prevenzionali



in tema di amianto entrati in vigore successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro della [REDACTED].

Il fondamento della responsabilità di RFI Spa si fonda, ad avviso del giudicante, sulle seguenti circostanze di fatto:

a) le Ferrovie dello Stato erano proprietarie del complesso industriale, le OGR di Bologna, dove era esercitata l'attività di manutenzione e riparazione delle carrozze ferroviarie;

b) le Ferrovie dello Stato avevano assunto in proprio la gestione dell'intera attività di manutenzione e riparazione delle carrozze ferroviarie, che esercitavano in locali e con attrezzature di proprietà e tramite personale alle proprie dipendenze;

c) le Ferrovie dello Stato erano titolari degli obblighi di prevenzione e di protezione nei confronti del proprio personale e, più in generale, erano civilmente responsabili nei confronti dei terzi dell'attività industriale esercitata, secondo le disposizioni generali contenute negli articoli 2043 e ss cc;

d) l'attività svolta comprendeva l'uso, la manipolazione, la lavorazione di amianto o di materiali contenenti amianto ed era strettamente connessa e funzionale con quella propria delle Ferrovie dello Stato, secondo la normativa dell'epoca.



Alla luce di quanto in precedenza rilevato, non si vede come possa escludersi la responsabilità civile di RFI Spa, trattandosi del soggetto titolare dell'attività che aveva generato il rischio di esposizione all'amianto e che, contrariamente a quanto sostenuto nella memoria di costituzione, quanto meno fino al 1980 (dunque dopo la cessazione del rapporto di lavoro per cui è causa) non aveva adottato per la gestione e manipolazione dell'amianto alcuna misura protezionistica.

Nè può dirsi che le Ferrovie dello Stato, al pari di tante altre grandi imprese industriali italiane ed estere, non fossero da anni consapevoli della pericolosità per la salute umana dell'amianto.

Come risulta dalla consulenza tecnica d'ufficio, la comunità scientifica, molto prima degli anni sessanta, aveva preso consapevolezza degli effetti patologici derivanti dall'esposizione all'asbesto consistenti nell'asbestosi e nel tumore polmonare.

Questa consapevolezza si era consolidata nel corso degli anni cinquanta e nella prima metà degli anni sessanta, anche con lo studio del rischio di mesiotelioma da esposizioni all'asbesto che potevano essere anche di limitata entità.

Già nel 1965 erano diffuse pubblicazioni nelle quali era sostenuta la tesi che il cancro polmonare fosse una delle



complicazioni più frequenti nel corso dell'asbestosi ed erano citati il mesiotelioma pleurico e quello peritoneale come possibili evenienze nei minatori dell'amianto.

Tuttavia, nonostante le evidenze scientifiche sulla pericolosità dell'amianto, è continuato nel mondo, per una logica industriale e di profitto, l'uso di questo minerale, che, in Europa, è stato messo al bando solo nella seconda metà degli anni ottanta e, in particolare, in Italia, a partire dai primi anni novanta.

Come bene evidenziato dal consulente tecnico, nel frattempo si andava diffondendosi, anche all'esterno della comunità scientifica, la consapevolezza della pericolosità dell'asbesto, che poteva essere considerata di dominio comune e, dunque, conoscibile anche da una persona di media cultura, a partire dai primi anni ottanta. Nel frattempo, però, già dalla metà degli anni settanta (come dimostra la documentazione in precedenza citata, relativa alle OGR di Bologna), i lavoratori, esposti all'amianto, avevano acquisito consapevolezza del rischio cui andavano incontro e avevano cominciato a rivendicare una maggiore attenzione da parte delle aziende alla problematiche connesse ai rischi conseguenti alla manipolazione dell'asbesto.



In questo quadro storico, va operata, ad avviso del giudicante, una netta distinzione tra le imprese; tra quelle cioè che, per le loro dimensioni industriali e per le quantità di amianto impiegato, erano in condizione di conoscere i rischi derivanti dall'asbesto e che avrebbero dovuto in ossequio all'art. 2087 cc adottare misure di sicurezza; e quelle, invece, che, in ragione dell'attività svolta o per un'organizzazione minimale, non potevano fare altro che utilizzare materiali - prodotti da altri - contenenti amianto.

Nel primo caso, che certamente comprende anche le Ferrovie dello Stato che, pur se nella forma dell'Azienda Autonoma, anche allora costituivano una delle realtà industriali più importanti del nostro paese, si deve ritenere che i dirigenti, fin dal 1965, fossero in condizione di conoscere la pericolosità dell'amianto e che dovessero, in conseguenza, adottare misure di sicurezza più incisive per prevenire i rischi derivanti dall'esposizione all'asbesto. La dimensione nazionale delle Ferrovie dello Stato, la complessità organizzativa di quella struttura imprenditoriale, la quantità di amianto utilizzato per le coibentazioni delle carrozze ferroviarie costituiscono tutti elementi convergenti che confortano la conclusione che, dalla metà degli anni sessanta in avanti, sussistesse piena consapevolezza



delle pericolosità di questo tipo di lavorazioni e che, per contro, per una logica puramente economica, non venne fatto nulla per bonificare le carrozze ferroviarie e tutelare la salute dei lavoratori.

A ciò va aggiunto, tenuto della tipologia delle lavorazioni effettuate all'interno dell'OGR e delle notevoli quantità di amianto che quotidianamente venivano manipolate (secondo quanto dettagliatamente risulta dalla documentazione prodotta dalla ricorrente), che le Ferrovie dello Stato, come per altro già all'epoca imponevano gli articoli 2087 cc e 21 del dpr n. 303 del 1956, avrebbero dovuto adottare provvedimenti idonei ad impedire o a ridurre, per quanto possibile, lo sviluppo e la diffusione delle polveri nell'ambiente di lavoro, ponendo in essere misure adeguate alla natura delle polveri ed alla loro concentrazione.

Ora, sulla base delle risultanze della prova orale (che supportano quanto emerso dai documenti prodotti), la Ferrovie dello Stato non avevano predisposto degli aspiratori e non avevano assunto provvedimenti volti a ridurre al minimo il sollevamento della polvere; anzi, dalle dichiarazioni dei testimoni, si può evincere che, per tutto il periodo per cui è causa, cioè fino al 1980, erano state impiegate modalità di lavorazione (strumenti ad aria compressa o uso di scope per le pulizie) che



favorivano la formazione e la dispersione delle polveri nell'ambiente; non era stato imposto agli operai di curare la pulizia delle tute; e non erano state previste misure idonee per impedire o comunque circoscrivere la diffusione delle polveri in tutto l'ambiente circostante. Anzi, poiché i capannoni erano spesso lasciati aperti per favorire l'aerazione dei locali, era molto probabile che polveri nocive fossero trasportate al di fuori dei reparti in cui erano svolte le lavorazioni con l'amianto. Dunque, non solo l'asbesto veniva trattato in dosi massicce senza alcuna specifica precauzione a tutela della salute dei lavoratori, ma non erano state neppure adottate quel minimo di misure, che, secondo la legge vigente, erano comunque obbligatorie per limitare, per quanto possibile, l'inquinamento ambientale dovuto alla diffusione delle polveri.

Va dunque dichiarata la civile responsabilità del Dopolavoro Ferroviario e di RFI Spa per le lesioni conseguenti alla patologia mesotelioma maligno della pleura destra, esordito il 27 giugno 2011, che aveva colpito [REDACTED] poi deceduta il 25 dicembre 2014.

A seguito della declaratoria di inammissibilità delle domande riconvenzionali resta assorbita ogni ulteriore



indagine in ordine alla ripartizione delle responsabilità tra le due convenute.

F. La liquidazione del danno.

Come già anticipato, l'originaria ricorrente, sig. Iolanda Tavolari, è, purtroppo, deceduta in corso di causa il 24 dicembre 2014. Il giudizio è stato proseguito dalla figlia, [REDACTED] nella sua qualità di erede legittima.

L'attuale ricorrente agisce ora iure hereditatis e, dunque, - tenuto conto delle domande originariamente formulate dalla dante causa - può solo rivendicare il risarcimento del danno non patrimoniale che si è verificato nel periodo che va dal momento in cui sono state provocate le lesioni a quello della morte conseguente alle lesioni stesse; diritto che si acquisisce al patrimonio del danneggiato ed è, quindi, suscettibile di trasmissione agli eredi.

Attualmente, non si può prescindere dal recente intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, nella sentenza n. 15350/15, hanno affermato il seguente principio di diritto: *"in materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di*



essere reintegrato per equivalente, sicché, ove il decesso si verifici immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità "iure hereditatis" di tale pregiudizio, in ragione - nel primo caso - dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero - nel secondo - della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo".

La citazione della sentenza n. 15350/15 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione è necessaria per respingere, assorbite le ulteriori eccezioni di ammissibilità della domanda sollevate dai convenuti, la pretesa dell'erede ricorrente di ottenere la liquidazione del c.d. danno tanatologico, cioè quello da perdita della vita, la cui autonoma risarcibilità è stata appunto esclusa nella richiamata decisione.

Ma, dalla sentenza n. 15350/15, è utile trarre anche la seguente citazione per la liquidazione del danno biologico terminale o catastrofe, che è l'unica categoria di danno non patrimoniale che l'erede ricorrente può chiedere in questo procedimento.

Nella sentenza si legge al riguardo: *"l'unica distinzione che si registra negli orientamenti giurisprudenziali riguarda la qualificazione, ai fini della liquidazione,*



del danno da risarcire che, da un orientamento, con "mera sintesi descrittiva" (Cass. n. 26972 del 2008), è indicato come "danno biologico terminale" (Cass. n. 11169 del 1994, n. 12299 del 1995, n. 4991 del 1996, n. 1704 del 1997, n. 24 del 2002, n. 3728 del 2002, n. 7632 del 2003, n. 9620 del 2003, n. 11003 del 2003, n. 18305 del 2003, n. 4754 del 2004, n. 3549 del 2004, n. 1877 del 2006, n. 9959 del 2006, n. 18163 del 2007, n. 21976 del 2007, n. 1072 del 2011) - liquidabile come invalidità assoluta temporanea, sia utilizzando il criterio equitativo puro che le apposite tabelle (in applicazione dei principi di cui alla sentenza n. 12408 del 2011) ma con il massimo di personalizzazione in considerazione della entità e intensità del danno - e, da altro orientamento, è classificato come danno "catastrofale" (con riferimento alla sofferenza provata dalla vittima nella cosciente attesa della morte seguita dopo apprezzabile lasso di tempo dalle lesioni). Il danno "catastrofale", inoltre, per alcune decisioni, ha natura di danno morale soggettivo (Cass. n. 28423 del 2008, n. 3357 del 2010, n. 8630 del 2010, n. 13672 del 2010, n. 6754 del 2011, n. 19133 del 2011, n. 7126 del 2013, n. 13537 del 2014) e per altre, di danno biologico psichico (Cass. n. 4783 del 2001, n. 3260 del 2007, n. 26972 del 2008, n. 1072 del 2011). Ma da tali incertezze non



sembrano derivare differenze rilevanti sul piano concreto della liquidazione dei danni perché, come già osservato, anche in caso di utilizzazione delle tabelle di liquidazione del danno biologico psichico dovrà procedersi alla massima personalizzazione per adeguare il risarcimento alle peculiarità del caso concreto, con risultati sostanzialmente non lontani da quelli raggiungibili con l'utilizzazione del criterio equitativo puro utilizzato per la liquidazione del danno morale".

Ora, quanto al caso in esame, il consulente medico ha riconosciuto un lungo periodo di inabilità temporanea assoluta, decorrente dalla data di esordio della malattia (27 giugno 2011) fino alla data del decesso della Tavolari (24 dicembre 2014) e, quindi, della durata complessiva di 1276 giorni.

Considerando che, secondo le Tabelle in uso dal Tribunale di Milano 2014, il valore giornaliero della inabilità al 100% è pari ad € 145, la base per la liquidazione del danno ammontata ad € 185.020,00.

Dovendosi, però, procedere alla personalizzazione della liquidazione si deve applicare un coefficiente di moltiplicazione che tenga conto dell'entità e della intensità del danno.

Nel caso di specie, vanno considerati sia la particolare gravità della malattia contratta dalla [REDACTED] che a



giudizio del consulente medico aveva avuto un andamento ingravescente, cagionando un danno biologico del 60% nel primo anno, dell'80% nei due anni successivi e del 100% nell'ultimo anno, sia la negativa incidenza che il mesotelioma ha avuto nella vita della lavoratrice (si veda la deposizione di [REDACTED], sia, infine, la particolare sofferenza esistenziale di una persona che, all'età di settanta anni, viene travolta da un lontano fantasma del passato e scopre di essere affetta da un male inesorabile che ne avrebbe progressivamente compromesso la speranza di vita e sicuramente condotta in breve tempo a morte.

In tale contesto si ritiene equo applicare il moltiplicatore 4, così determinando il danno complessivo nella misura di € 740.080,00.

Pertanto, vanno condannati in solido tra loro Rete Ferroviaria Italiana Spa e l'Associazione Dopolavoro Ferroviario di Bologna al risarcimento del danno in favore dell'attuale ricorrente [REDACTED], che viene liquidato in complessivi € 740.080,00 oltre interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza al saldo effettivo

Le spese del presente grado del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste a carico di entrambi i convenuti in solido fra loro.



Sono compensate le spese tra le parti convenute.

P.Q.M.

Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, dichiara la civile responsabilità di Rete Ferroviaria Italiana Spa e di Associazione Dopolavoro Ferroviario di Bologna per le lesioni conseguenti alla patologia mesotelioma maligno della pleura destra, esordito il 27 giugno 2011, che aveva colpito [REDACTED] poi deceduta il 25 dicembre 2014; condanna in solido tra loro Rete Ferroviaria Italiana Spa e l'Associazione Dopolavoro Ferroviario di Bologna al risarcimento del danno in favore dell'attuale ricorrente [REDACTED] che liquida in complessivi € 740.080,00 oltre interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza al saldo effettivo; dichiara inammissibili le domande proposte da Rete Ferroviaria Italiana Spa e da Associazione Dopolavoro Ferroviario di Bologna; condanna, in solido tra loro, Rete Ferroviaria Italiana Spa e l'Associazione Dopolavoro Ferroviario di Bologna che liquida in complessivi € 16.391,00 per compenso professionale ed € 733,00 per rimborso CU, oltre accessori di legge e 15% rimborso spese generali, con distrazione, per quanto di competenza, a favore degli avvocati Massimo Vaggi e Francesca Ferretti, dichiaratisi antistatari; compensa le



spese fra le altre parti; pone le spese per la CTU e per il supplemento, come separatamente liquidate a definitivo carico di Rete Ferroviaria Italiana Spa e l'Associazione Dopolavoro Ferroviario di Bologna in solido tra loro; considerata la particolare complessità della controversia fissa il termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.

Bologna il 24 novembre 2015

Il Giudice Unico

Dott. G. Benassi

